



I COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI E IV COMMISSIONE DIFESA DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI

AUDIZIONE DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 8,45 DEI RAPPRESENTANTI DELL'O.S. D.P.S. DIRIGENZA PENITENZIARIA SINDACALIZZATA, MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVA DEI DIRIGENTI PENITENZIARI DI DIRITTO PUBBLICO IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 2, LETTERA B), 3 E 4, DELLA LEGGE 1° DICEMBRE 2018, N. 132, AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95, RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (ATTO N. 119)

Illustrissimi Onorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali e Difesa della Camera dei deputati, nel ringraziare per l'opportunità offerta, l'O.S. DPS avverte il bisogno di, preliminarmente, affermare la propria volontà di contribuire affinché le disposizioni correttive ed integrative al Decreto legislativo n. 95 del 2017, cosiddetto "Riordino" possano essere il più possibile rispondenti alle delega di cui alla legge 132 del 1° dicembre 2018 e facilitare il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità e di riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali, da quest'ultima fissati, tenendo in debita considerazione le aspettative dei funzionari e dirigenti della Polizia Penitenziaria ed ancor di più la necessaria armonizzazione delle norme in valutazione con il sistema normativo e di concreta operatività vigente.

Impediremo alle tentazioni, pure naturali ed umane, di replicare alle offese ricevute da altri rappresentanti sindacali innanzi ad altre Commissioni che si occupano della medesima materia presso il Senato, di farsi spazio e condizionare il nostro intervento.

Divideremo il nostro contributo in due parti; la prima riguarderà gli interventi legislativi che questa O.S. ritiene necessari per attenuare il danno derivante dalla mancanza del primo DPR di recepimento dell'accordo negoziale previsto dal Decreto legislativo n. 63 del 2006, mancanza che ha imposto la transitoria equiparazione dei dirigenti penitenziari ai dirigenti della Polizia di Stato, mentre nella seconda parte tenderemo di evidenziare l'effettiva incidenza dell'inserimento di alcune previsioni dello schema di decreto in analisi nel contesto normativo ed organizzativo attuale dell'esecuzione penale.

Come noto la categoria dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico attende ormai da circa tre lustri il pieno riconoscimento delle specificità che la legge n. 154 del 2005 (cosiddetta legge Meduri) ha sancito inserendo il rapporto di impiego dei dirigenti penitenziari tra quelli di diritto pubblico.

Il mancato avvio del tavolo negoziale imposto dal Decreto Legislativo n. 63 del 2006, finalizzato a regolamentare, tra l'altro, il trattamento economico fondamentale ed accessorio, l'orario di lavoro, la reperibilità, i permessi e le prerogative sindacali, le coperture assicurative, ecc, ha comportato la temporanea equiparazione dei dirigenti penitenziari ai dirigenti della Polizia di Stato, equiparazione ribadita dal Decreto Legislativo n. 95 del 2017.

E' di tutta evidenza che l'impedimento a concordare le condizioni di lavoro e stipendiali è di per se un grave vulnus ai diritti della categoria che solo parzialmente poteva essere ammortizzato dall'equiparazione alla Polizia di Stato che il Legislatore ha voluto nel 2005 e nel 2006 e ribadito nel 2017 in quanto categorie logicamente "vicine" per funzioni e competenze pur con la necessità di elevare il rapporto di lavoro dei dirigenti penitenziari al rango di "diritto pubblico"

Purtroppo, a tutt'oggi, nemmeno gli istituti giuridici ed economici già riconosciuti al personale dirigente della Polizia di Stato sono stati estesi ai dirigenti penitenziari e, tanto meno il trattamento pensionistico.

Si ritiene che nelle more dell'accordo negoziale, sempre più urgente e sempre più in ritardo, sia necessario prevedere, in tempi certi e contenuti, la reale e concreta equiparazione al livello contrattuale e pensionistico più prossimo individuato dal legislatore in quello afferente ai dirigenti della Polizia di Stato.

Maggiore preoccupazione desta l'inserimento, in un contesto organizzato normato e strutturato, di variabili che logicamente e giuridicamente risultano in stridente contrasto con il modello organizzativo esistente.

In primo luogo si ritiene indispensabile offrire elementi di conoscenza altri rispetto ad alcune informazioni rese nel corso di audizioni avanti a queste Commissione ed alle omologhe presso il Senato.

In primo luogo occorre specificare che i dirigenti penitenziari non appartengono al comparto di contrattazione Funzioni Centrali ma sono inquadrati come dirigenti di diritto pubblico non contrattualizzati alla pari, ad esempio, dei professori universitari, del personale dirigente delle ambasciate, delle prefetture.

Inoltre, diversamente da quanto sostenuto da altri, lo schema di decreto in discussione non affronta solo la subordinazione gerarchica del Comandante di reparto I Dirigente rispetto al Direttore dell'Istituto; il venir meno della subordinazione gerarchica nei confronti del direttore riguarda tutto il personale di Polizia Penitenziaria, di ogni ordine e grado, operante nella sede penitenziaria e di esecuzione penale esterna.

Altra questione rispetto alla quale occorre offrire ulteriori informazioni riguarda l'asserita possibilità che gli Ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia possano svolgere le funzioni di direttore di istituto penitenziario ai sensi dell'art. 25 della legge 395 del 1990. Alla corretta informazione già fornita del superamento della suddetta norma a seguito dell'entrata in vigore della legge 154 del 2005 (cosiddetta legge Meduri) e del decreto legislativo attuativo n. 63 del 2006 - tale ultima fonte impone addirittura che le sostituzioni dei direttori di istituto penitenziario non possano avvenire se non con appartenente allo stesso ruolo dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico - si ritiene opportuno aggiungere il dettato della legge 146 del 2000 che, in maniera chiara e non suscettibile di interpretazione alcuna, esclude qualunque figura alla direzione degli istituti penitenziari diversa dai direttori di istituto penitenziario poi elevati a dirigenti penitenziari di diritto pubblico.

D'altra parte l'Amministrazione si è sempre attenuta a tale norma tanto da non accogliere l'istanza di un Generale del Disciolto Corpo degli Agenti di Custodia che chiedeva l'incarico di direttore di un Istituto Penitenziario pur essendone libera la sede e pur essendo egli stesso senza incarico. E' talmente chiaro l'obbligo di legge che la direzione degli Istituti sia affidata solo ed esclusivamente a dirigenti penitenziari di diritto pubblico che l'amministrazione si è sentita costretta a mantenere un generale senza incarico ed una direzione di istituto vacante.

Ciò posto la delega a base dello schema in analisi pone tra i principi ed i criteri direttivi:

- 1) La riduzione degli uffici e del personale dirigenziale destinati ad attività strumentali;
- 2) La rideterminazione delle piante organiche in ragione delle aggiornate esigenze di funzionalità.

Lo schema in valutazione appare esorbitante e forse anche contrapposto ai criteri contenuti nella delega.

Lo schema, infatti, introduce nelle amministrazioni preposte all'esecuzione penale (DAP e DGMC) ben 166 dirigenti di Polizia Penitenziaria riportando sostanzialmente il numero complessivo dei dirigenti ai livelli precedenti al DPCM n. 84 del 2015 che aveva faticosamente prodotto tagli per circa 170 posti di dirigente penitenziario.

Non sembra possa rientrare tale modifica nel criterio di riduzione contenuto nella legge delega.

I commi 6 e 7 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 146 del 21 maggio 2000, come modificati dall'articolo 33 dello schema di decreto prevedono le funzioni attribuibili ai 147 primo dirigente e 17 dirigenti superiore di Polizia Penitenziaria.

Dall'analisi dei suddetti commi emerge:

a) Dirigenti Superiori Polizia Penitenziaria

- 1) Nessun posto di funzione per i 17 dirigenti superiori della Polizia Penitenziaria è stato previsto negli Istituti Penitenziari;
- 2) Ben 6 posti assegnabili ai dirigenti superiori riguardano funzioni oggi inesistenti, sconosciute all'ordinamento e da programmare negli uffici centrali;

b) I Dirigente Polizia Penitenziaria posti 147

- 1) Negli Istituti sono previsti 25 posti di Comandante di Reparto negli altrettanti Istituti penitenziari sede di incarico superiore
- 2) Sono possibili gli incarichi di Comandante di Reparto nei 55 istituti di I livello; vi è però che tali posti vengono previsti preliminarmente per i funzionari con qualifica di intendente dal comma 5 dell'art. 6 dello schema che, ove non trovassero collocazione in dette funzioni potrebbero svolgere solo compiti operativi come vicecomandanti o responsabili dei nuclei traduzioni nei 25 istituti sede di incarico superiore.
- 3) In condizioni ordinarie solo 25 su 147 funzionari con qualifica di I dirigente dovrebbero operare negli Istituti penitenziari e, anche a considerare i posti riservati agli intendenti (che sarebbero conseguentemente esclusi dalla partecipazione alle attività di polizia, più della metà dei 147 funzionari I dirigente dovrebbero svolgere compiti sussidiari e non legati alla sicurezza degli istituti e/o funzioni di polizia.
- 4) Anche per i funzionari con qualifica di I dirigente necessita la previsione di funzioni e qualifiche oggi sconosciute all'ordinamento ed all'organizzazione dell'esecuzione penale (vice consigliere ministeriale e direttore di divisione, ad esempio) comunque da istituire sempre presso gli uffici centrali del DAP e del DGMC.

Il dato numerico sopra accennato rende certamente il conto di uno schema di decreto che prescinde ed entra in contrasto con i principi ed i criteri direttivi posti dalla legge di delega.

Si osserva, inoltre, che rimanendo immutato il numero complessivo di 715 Funzionari e Dirigenti di Polizia Penitenziaria tra lo schema attuale e la previsione della Tabella 38 del Decreto Legislativo 95 del 2017 (riordino) le correzioni apportate comportano i seguenti effetti all'esito della previsione dei primi 7 commi dell'art. 6:

(Tabella allegata al DM vigente)

Totale Istituti penitenziari	181	di cui
Istituti Incarico Superiore	25	
Istituti di I Livello	55	
Istituti di II Livello	47	
Istituti di III Livello	54	

Posti assegnabili negli istituti ai 315 Commissari e commissari Capo

- Comandante Istituti III Livello	Posti	54
- Vice comandante	Posti	181
- Comandante Nuclei Traduzioni In Istituti non Superiori	Posti	156

E così in totale 391 posti in istituto a fronte di 315 funzionari appartenenti al ruolo di Commissario e Commissario Capo oltre agli incarichi presso il DGMC, gli uffici ed i servizi, con conseguente scoperta dei posti e necessario ricorso al ruolo degli Ispettori per la copertura delle funzioni di Comandante dei Nuclei Traduzioni e di Vice Comandante.

Posti assegnabili negli istituti ai 234 Intendenti Aggiunti ed Intendenti

- Comandante Istituti I Livello	Posti	55
- Comandante Istituti II Livello	Posti	47
- Vice comandante Istituti Superiori	Posti	25
- Comandante Nuclei Traduzioni In Istituti Superiori	Posti	25

E così in totale 152 posti in istituto a fronte di 234 funzionari appartenenti al ruolo di Intendente Aggiunto ed Intendente con evidente aggregazione di circa 1/3 dei funzionari di esperienza in strutture non penitenziarie.

Posti assegnabili negli istituti ai 17 dirigenti Superiori
NESSUNO

Posti assegnabili negli istituti ai 147 Primo dirigente

- Comandante Istituti Superiori	Posti	25
- Comandante Istituti I Livello	Posti	55

E così in totale, al massimo e con gli effetti di cui sopra, 70 posti in istituto a fronte di 147 funzionari appartenenti al ruolo di I Dirigente con evidente aggregazione di oltre 1/2 dei dirigenti in strutture non penitenziarie. Ove i posti di Comandante in Istituti di I Livello fossero assegnabili anche agli Intendenti, per

come previsto dal comma precedente, i funzionari con qualifica di I Dirigente ad operare negli istituti penitenziari sarebbero solo 25 mentre ben 122 svolgerebbero funzioni strumentali difficilmente riconducibili a compiti di polizia

Le esigenze di funzionalità del sistema dell'esecuzione penale, imposte dalla legge delega, non trarrebbe alcun vantaggio atteso che ad oggi, secondo quanto stabilito dal DM del 2 ottobre 2017, emanato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto di riordino, dei 715 funzionari di polizia penitenziaria l'aliquota che presta servizio fuori dagli Istituti penitenziari è fissata in 39 presso il DAP, 30 presso i PRAP e 5 presso le sedi di formazione, per un totale 74 unità e dopo il correttivo di cui all'art. 6 dello schema tale numero di funzionari e dirigenti di Polizia Penitenziaria impiegati fuori dagli Istituti penitenziari si triplicherebbe, arrivando ad oltre 230 unità, e comprenderebbe buona parte dei dirigenti.

I dati numerici sopra esposti, oltre a non risentire di posizioni ideologiche e non essere piegabili a logiche di categoria, forse sono idonei a spiegare anche la veemenza delle posizioni assunte da rappresentanti sindacali che in tal modo potrebbero rendere legittime le proprie attuali aggregazioni in uffici in cui non è prevista la figura rivestita a scapito dei tanti Istituti sprovvisti delle indispensabili figure dei funzionari della polizia penitenziaria,

L'art. 29 dello schema di decreto in analisi apporta numerose e profonde variazioni alla legge 395 del 15 dicembre 1990- Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria.

In particolare modifica l'art. 9 della legge 395/1990, avente come rubrica "Doveri di subordinazione", cambiando la lettera f) del comma 1 ed aggiungendo il comma 1 bis.

In dettaglio si prevede che il personale di Polizia Penitenziaria operante negli istituti penitenziari possa avere una differente subordinazione gerarchica a seconda che il Comandante di Reparto rivesta o meno la qualifica di I dirigente.

Dalla suesposta variazione dell'art. 9 della legge 395 discende la modifica all'art. 44 del decreto legislativo 95 del 2017 prevista dall'art. 39, comma 4, dello schema di decreto che aggiunge, tra gli altri, il comma 14-octies al citato art 44 del decreto di riordino.

Tale modifica prevede che il Comandante di reparto con qualifica di primo dirigente "assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole nell'istituto penitenziario", nonché l'ulteriore modifica al decreto legislativo 146 del 2000, articolo 6, comma 10, con previsione che il Comandante di Reparto ed il Comandante del Nucleo Traduzioni, se primi dirigenti, esercitano i poteri di organizzazione dell'area sicurezza emanando disposizioni di servizio, tabelle di consegna ed istituendo le unità operative.

In sostanza quando comandante di reparto sia un primo dirigente del corpo della polizia penitenziaria la sicurezza, l'ordine e la disciplina dell'istituto vengono assicurate dal Comandante di Reparto primo dirigente, avvalendosi del personale di polizia penitenziaria che non risponde gerarchicamente e disciplinarmente al direttore, ed organizzando l'area della sicurezza mediante U.O., tabelle di consegna e disposizioni di servizi.

Nel caso in cui il comandante non rivesta la qualifica di primo dirigente l'ordine, la disciplina e la sicurezza dell'istituto saranno assicurati dal Direttore che si avvarrà dello stesso personale di Polizia Penitenziaria con sovraordinazione gerarchica ed esercizio del potere disciplinare, organizzando egli l'area sicurezza sentito o su proposta del Comandante di Reparto.

L'inserimento di una tale previsione normativa, oltre alle preoccupazioni già diffusamente prospettate dagli organi di stampa e sui social, produce certamente effetti di confusione ed ingestibilità degli Istituti penitenziari e dell'intero sistema.

Preliminarmente si segnala che questa O.S. non conosce elementi normativi presenti nel nostro ordinamento che declinino il concetto di dipendenza funzionale nel rapporto di impiego pubblico. Ne discende che nessun vincolo giuridico, se non quello del solo Comandante di Reparto di rimanere nell'ambito delle direttive del direttore dell'istituto nell'organizzazione dell'area sicurezza, collega gli appartenenti ad ogni ruolo della Polizia Penitenziaria al Direttore dell'Istituto.

Già immaginare due istituti presenti nella stessa città in cui il personale ha un diverso regime di subordinazione gerarchica è sufficiente a far comprendere il clima e la confusione in cui il personale stesso si andrebbe a trovare.

Se poi si pensa al caso in cui in un istituto si alternino come comandante di reparto un primo dirigente ed un intendente lo smarrimento, la confusione e la necessità di modificare tutti gli assetti organizzativi generano una inutile Babele in cui per il periodo di comando del primo dirigente il personale non avrebbe subordinazione gerarchica nei confronti del direttore, risponderebbe al solo comandante, eseguirebbe disposizioni di quest'ultimo senza possibili interferenze del direttore, mentre il giorno in cui assumesse il comando un Intendente di Polizia Penitenziaria si ripristinerebbe la subordinazione gerarchica nei confronti anche del direttore, varrebbero le disposizioni impartite da questi e risponderebbe disciplinarmente di nuovo al direttore ecc.

Andando oltre, se si pensa alla situazione in cui, a mente della modifica apportata all'art. 5 della legge 395 del 1990, parte del personale di Polizia Penitenziaria sia impiegato "in attività amministrative direttamente connesse ai compiti istituzionali", nello stesso istituto ci si troverebbe nella seguente situazione:

- Personale operante nell'area sicurezza organizzato dal Comandante di Reparto e allo stesso subordinato;
- Personale operante nel Nucleo Traduzioni organizzato dal Comandante del Nucleo Traduzioni ed allo stesso subordinato;
- Personale impiegato in attività amministrative connesse ai compiti istituzionali in altre aree organizzato dal direttore dell'Istituto ma subordinato al comandante di reparto.

Tale incredibile contesto, inoltre, richiederebbe almeno tre differenti tavoli di contrattazione sindacale per la stesura di tre differenti protocolli locali di intesa per le tre potenzialmente differenti organizzazioni del lavoro condivise con le OO.SS. del comparto sicurezza con tre differenti rappresentanti della parte pubblica.

L'assurdità del quadro concreto di operatività è di facile percezione perché nella logica e nel buon senso ma è sotto il profilo delle tecniche organizzative che la modifica dell'art. 9 della legge 395 del 90 produce gli effetti più dirompenti.

L'organizzazione degli Istituti penitenziari, infatti, è impostata su un sistema per funzioni che prevede un direttore con competenze generali e quattro aree rispettivamente della sicurezza, pedagogica, contabile ed amministrativa all'interno delle quali si sviluppano uffici, settori, unità operative, ecc.

In concreto gli adempimenti delle singole aree vengono governate dai rispettivi capi area nel rispetto e secondo le disposizioni del direttore.

Il Direttore dell'Istituto, che svolge le funzioni, tra l'altro, di datore di lavoro, di funzionario delegato, di stazione appaltante, di contrattazione sindacale, eccetera, è colui il quale porta a sintesi tutti i procedimenti amministrativi del carcere, dal semplice acquisto di una lampadina alla scarcerazione del detenuto, dalla disposizione del ricovero di

urgenza di un ristretto alla richiesta di vista fiscale per il dipendente ammalato, dalla presidenza dell'équipe di osservazione e trattamento al rilascio dei colloqui con i familiari, dal coordinamento dello staff multidisciplinare per la prevenzione del rischio suicidario alla concessione del congedo straordinario, dalla gestione dei progetti con Cassa Ammende all'espressione del parere per i permessi premio, dalla tenuta dei conti correnti e svincolo dei fondi dei detenuti alla concessione delle telefonate e dei colloqui straordinari, ecc, ecc.

Tale ruolo, che rappresenta la sintesi, la garanzia e la vision di tutta l'attività di un Istituto penitenziario, è prevista in ogni sua manifestazione da specifiche norme che non sono conciliabili con un sistema in cui non vi sia la subordinazione gerarchica del personale tutto e l'organizzazione della sicurezza, dell'ordine e della disciplina in istituto siano affidati ad altri soggetti.

Per fare esempi concreti:

- a) Il direttore dovrà provvedere al pagamento del lavoro straordinario, delle indennità accessorie, delle missioni del personale di Polizia Penitenziaria disposte dal Comandante di Reparto. La norma istitutiva della figura del Funzionario delegato negli Istituti Penitenziari, però, prevede che la spesa debba essere disposta solo ed esclusivamente dal Funzionario Delegato nell'ambito del budget allo stesso assegnato. Quale impegno allegherà il Funzionario delegato alla rendicontazione a giustificazione della spesa? E come potrà gestire il budget senza ordinare e controllare la spesa sui vari capitoli di bilancio?
- b) L'ordinamento penitenziario prevede che il direttore rilasci i colloqui tra i detenuti ed i familiari (art. 18 legge 354 del 1975) Non potendo, per evidenti ragioni, provvedere personalmente attiva una delega a favore solitamente del responsabile dell'Unità Operativa Colloqui.
Se l'istituzione delle UU.OO. passa alla competenza del Comandante il direttore sarà costretto a delegare le sue funzioni a soggetti individuati dal Comandante di Reparto? E come si porteranno ad unitarietà efficace i provvedimenti di concessione e rilascio dei colloqui del direttore con i provvedimenti organizzativi del Comandante che, ad esempio, fisserà un numero massimo compatibile con l'organizzazione dallo stesso licenziata? Prevarrà l'organizzazione del Comandante, limitando, di conseguenza, il potere- dovere del direttore, o prevarranno i provvedimenti di concessione che potrebbero mettere in crisi l'organizzazione dell'area sicurezza?
- c) Nei molteplici quotidiani procedimenti amministrativi riguardanti più aree funzionali chi porterà a sintesi le diverse informazioni ed esigenze e provvederà all'emanazione dei provvedimenti incidenti in più ambiti operativi tra i quali quasi sempre la sicurezza?
- d) Se le esigenze trattamentali valutate dall'area Pedagogica e definite dal Direttore incidono sulla sicurezza (pressoché impossibile che non siano connesse con la sicurezza) chi provvederà a sintetizzare le esigenze, magari opposte, portando ad unitarietà la determinazione? Come ciò potrà avvenire senza la decisione incida sull'una o sull'altra area con responsabilità differenti?

Gli esempi di disfunzioni conseguenti alla riforma in analisi potrebbero continuare mentre si hanno difficoltà insormontabili ad individuare un beneficio discendente dalle modifiche ordinamentali stesse.

Questa O.S. non intende in alcun modo sottovalutare la necessità di una riforma organica del sistema che consenta un più efficace intervento anche mediante la massima valorizzazione delle preziose risorse rappresentate dai funzionari e dirigenti di Polizia Penitenziaria.

Ritiene, però, che l'innesto di rivoluzionarie modifiche che riguardano solo uno dei numerosi aspetti della vita del sistema dell'esecuzione penale in un contesto organizzativo e normativo immutato produca solo disfunzioni, confusione, ingestibilità ed accentui quella "oggettiva divisione" che già il Signor Capo Dipartimento aveva individuato come elemento di criticità nelle sue linee programmatiche.

Certamente necessaria è la revisione organizzativa di tutto il sistema che armonizzi e faciliti l'apporto costruttivo di tutte le professionalità presenti nel sistema ma in un'ottica di catalizzazione delle competenze e non di espropri forzosi di spazi di gestione.

Per come trapelato dalle audizioni di altri rappresentanti delle OO.SS. e delle istituzioni, la traccia dell'organizzazione delle Questure può essere una di quelle da analizzare e verificare; magari in un'ottica che, ampliando il territorio di manovra dall'Istituto ad altre ed innovative strutture, possa trovare il modo per implementare l'apporto di tutte le figure previste nel rispetto delle categorie di appartenenza e nel tentativo di soddisfare le legittime aspettative delle stesse.

Su questo piano, ove ritenuto opportuno ed utile, la DPS fin da ora offre il proprio contributo libero da ogni pregiudizio ideologico, da ogni pur legittima difesa ad oltranza dei diritti quesiti, da ogni preclusione o sottovalutazione delle istanze delle altre categorie dirigenziali e non.

Insomma per il bene dell'Amministrazione che ognuno di noi rappresenta con rispetto ed orgoglio nel proprio ambito territoriale ed operativo, questa organizzazione sindacale è disposta a mettere in discussione anche la sua stessa sopravvivenza nel senso oggi conosciuto affinché si pervenga ad un modello di Amministrazione dell'esecuzione penale moderna, efficace, efficiente, trasparente.